

Proposte di modifica al Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico -Mercato dei certificati verdi

L'introduzione di una struttura di mercato improntata sul principio di indifferenza di controparte e conseguentemente di un sistema di garanzia, fatturazione e regolazione dei pagamenti basato sulla **presenza di una controparte centrale**, nasce dall'esigenza di fornire una risposta a necessità operative espresse dai partecipanti al mercato e potrebbe altresì contribuire ad incrementare i volumi scambiati nella sede del GME, condizione necessaria affinché il prezzo di mercato si formi in maniera più efficiente dal punto di vista economico.

La qualifica di controparte centrale attribuita al GME, infatti, consentirebbe di eliminare completamente il rischio di controparte attualmente esistente in capo agli operatori e derivante dall'eventuale mancato adempimento delle obbligazioni nascenti dalla conclusione dei contratti sul mercato. Un luogo di scambio così disegnato potrebbe sicuramente attrarre maggiori volumi, a tutto vantaggio della trasparenza e della formazione economicamente efficiente del prezzo dei certificati verdi.

Un altro vantaggio per gli operatori consisterà nella semplificazione degli adempimenti amministrativo-contabili derivanti dalla partecipazione al mercato organizzato. Infatti gli operatori avranno un unico soggetto con cui relazionarsi: i venditori dovranno emettere una sola fattura nei confronti dell'acquirente GME; dal lato opposto gli operatori acquirenti, per poter partecipare al mercato, dovranno effettuare un unico pagamento a favore del GME a titolo di deposito a garanzia totale degli acquisti e, successivamente alla conclusione delle transazioni di mercato, riceveranno un'unica fattura sempre dal GME.

Il documento "Proposte di modifica al Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico Mercato dei certificati verdi" è pubblicato sul sito internet del GME per la consultazione, al fine di consentire ai soggetti interessati di formulare osservazioni entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

I soggetti interessati sono pertanto invitati a far pervenire eventuali loro osservazioni con le seguenti modalità:

- tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificativerdi@mercatoelettrico.org;
- tramite lettera all'indirizzo Viale M.llo Pilsudski, 92, 00197 Roma, c/o Gestore del Mercato Elettrico S.p.A.;

- tramite telefax al numero 06.8012.4102.

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti numeri: 06.8012.4415 06.80124019

MODIFICHE PROPOSTE

Articolo 86: "Modalità delle contrattazioni"

Il testo dell'Articolo 86 è così modificato

Vecchio testo	Nuovo testo
verdi avviene attraverso negoziazione continua. 86.2 Le sessioni di contrattazione del mercato dei certificati verdi hanno luogo almeno una volta alla settimana nel periodo da gennaio a	4
	86.2 86.3 Le sessioni di contrattazione del mercato dei certificati verdi hanno luogo almeno una volta alla settimana nel periodo da gennaio a marzo di ciascun anno e almeno una volta al mese nei mesi restanti. 86.3 86.4 I giorni e gli orari delle sessioni di contrattazione del mercato dei certificati verdi sono pubblicati sul sito internet del GME.

La modifica all'articolo 86 è stata effettuata al fine di riconoscere al GME la qualifica di controparte centrale sul MCV.

Articolo 88: "Fatturazione dei corrispettivi"

Il testo dell'Articolo 88 è così modificato

operatore l'importo relativo al corrispettivo dovuto per la contrattazione sul mercato dei certificati verdi, previsto dal precedente Articolo 7, comma 7.2. Gli operatori effettuano il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture.

88.2 L'operatore acquirente è tenuto pagamento del corrispettivo, di cui al precedente pagamento del corrispettivo, di cui al precedente comma 88.1 anche per le transazioni annullate dal GME ai sensi del successivo Articolo 95, comma 95.6.

Nuovo testo

88.1 Il GME fattura mensilmente ad ogni 88.1 Il GME fattura mensilmente ad ogni operatore l'importo relativo al corrispettivo dovuto per la contrattazione sul mercato dei certificati verdi, previsto dal precedente Articolo 7, comma 7.2. Gli operatori effettuano il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture.

> al 88.2 L'operatore acquirente è tenuto al comma 88.1 anche per le transazioni annullate dal GME ai sensi del successivo Articolo 95, comma 95.6.

L'eliminazione del comma 88.2 è conseguente alle modifiche apportate al successivo articolo 95.

Articolo 89: "Presentazione delle proposte di contrattazione"

Il testo dell'Articolo 89, comma 89.4 è così modificato

Vecchio testo

89.4 Gli operatori possono immettere sul mercato dei certificati verdi proposte di vendita limitatamente ai certificati iscritti nel conto proprietà del registro dei certificati verdi tenuto dal Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A., nonché agli eventuali certificati già acquistati, nel corso della stessa sessione di contrattazione, prezzo non superiore a quello convenzionale dichiarato dall'operatore stesso ai sensi del successivo Articolo 93, comma 93.1, lettera b).

Nuovo testo

89.4 Gli operatori possono immettere sul mercato dei certificati verdi proposte di vendita limitatamente ai certificati iscritti nel conto proprietà del registro dei certificati verdi tenuto dal Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A., nonché agli eventuali certificati già acquistati, nel corso della stessa sessione di contrattazione. ad un prezzo non superiore a quello convenzionale dichiarato dall'operatore stesso ai sensi del successivo Articolo 93. comma 93.1. lettera b).

La modifica apportata all'articolo 89, comma 89.4, consegue all'introduzione di un nuovo sistema di garanzia per il MCV, previsto al successivo articolo 93 che sostituisce l'attuale sistema basato sul Deposito in conto prezzo.

Articolo 90: "Verifica delle proposte"

Il testo dell'Articolo 90 è così modificato

Vecchio testo

- 90.1 Una proposta di acquisto è respinta nel caso in cui il numero di certificati indicato nella proposta stessa sia superiore al numero massimo di certificati acquistabili dall'operatore ai sensi del successivo Articolo 93, comma 93.2, diminuito del numero di certificati già acquistati dall'operatore nella stessa sessione o per i quali l'operatore abbia già immesso proposte di acquisto non ancora abbinate.
- 90.2 Una proposta di acquisto o di vendita presentata da un operatore è respinta qualora nel book di negoziazione sia già presente una proposta rispettivamente di vendita o di acquisto presentata dal medesimo operatore che si abbinerebbe con la suddetta proposta.

Nuovo testo

- 90.1 Una proposta di acquisto con limite di prezzo è respinta nel caso in cui qualora il relativo controvalore, pari al prodotto tra la quantità inserita nella proposta ed il prezzo inserito nella proposta stessa, risulti maggiore del deposito disponibile di cui al successivo Articolo 93. il numero di certificati indicato nella proposta stessa sia superiore al numero massimo di certificati acquistabili dall'operatore ai sensi del successivo Articolo 93, comma 93.2, diminuito del numero di certificati già acquistati dall'operatore nella stessa sessione o per i quali l'operatore abbia già immesso proposte di acquisto non ancora abbinate.
- 90.2 Una proposta di acquisto o di vendita presentata da un operatore è respinta qualora nel book di negoziazione sia già presente una proposta rispettivamente di vendita o di acquisto presentata dal medesimo operatore che si abbinerebbe con la suddetta proposta.
- 90.3 Una proposta di acquisto senza limite di prezzo è respinta qualora il relativo controvalore, pari al prodotto tra la quantità inserita nella proposta ed il prezzo della migliore proposta in vendita presente sul book, risulti maggiore del deposito disponibile di cui al successivo Articolo 93.¹

Il testo dell'articolo 90 è stato modificato al fine di recepire le nuove modalità di verifica delle proposte inserite nel *book* di negoziazione che presuppongono la totale copertura del controvalore delle transazioni effettuate sul MCV.

Articolo 93: "Deposito in conto prezzo Garanzie"

Il testo dell'Articolo 93 è così modificato

4

- 93.1 Al fine della presentazione di offerte di acquisto sul mercato dei certificati verdi, ciascun operatore, entro le ore 12,00 del giorno lavorativo precedente all'apertura della sessione di contrattazione:
- a) rende disponibile su un conto intestato al GME una somma a titolo di deposito in conto prezzo, con valuta lo stesso giorno e ne comunica l'importo al GME secondo le modalità definite nelle DTF;
- b) comunica al GME, secondo le modalità definite nelle DTF, un prezzo convenzionale non inferiore al prezzo convenzionale minimo pubblicato dal GME almeno cinque giorni lavorativi prima dell'apertura della sessione stessa..

93.2 Il numero massimo di certificati acquistabili da parte di un operatore nel corso di una sessione è pari al rapporto, arrotondato all'intero inferiore, tra il deposito in conto prezzo di cui al precedente comma 93.1 lettera a), ed il prezzo convenzionale di cui al precedente comma 93.1, lettera b).

Nuovo testo

- 93.1 Al fine della presentazione di offerte di acquisto sul mercato dei certificati verdi, ciascun operatore, entro le ore 12,00 del giorno lavorativo precedente l'apertura della sessione di contrattazione rende disponibile, su un conto intestato al GME, una somma a titolo di deposito iniziale fruttifero, con valuta lo stesso giorno e ne comunica l'importo al GME secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.
- a) rende disponibile su un conto intestato al GME una somma a titolo di deposito in conto prezzo, con valuta lo stesso giorno e ne comunica l'importo al GME secondo le modalità definite nelle DTF;
- b) comunica al GME, secondo le modalità definite nelle DTF, un prezzo convenzionale non inferiore al prezzo convenzionale minimo pubblicato dal GME almeno cinque giorni lavorativi prima dell'apertura della sessione stessa.
- 93.2 Il numero massimo di certificati acquistabili da parte di un operatore nel corso di una sessione è pari al rapporto, arrotondato all'intero inferiore, tra il deposito in conto prezzo di cui al precedente comma 93.1 lettera a), ed il prezzo convenzionale di cui al precedente comma 93.1, lettera b).
- 93.2 Il deposito iniziale di cui al precedente comma 93.1 viene aggiornato al momento dell'inserimento di una proposta di acquisto:
- a) in riduzione per un importo pari al prodotto tra prezzo indicato nella proposta e la relativa quantità, in ipotesi di proposte con limite di prezzo ovvero
- b) in riduzione per un importo pari al prodotto tra il prezzo della migliore offerta in vendita presente sul book di negoziazione e la quantità inserita nella proposta di acquisto, in ipotesi di proposte senza limite di prezzo
- 93.3 Nell'ipotesi di abbinamento di una proposta di acquisto con limite di prezzo, qualora il prezzo di conclusione del contratto sia inferiore al limite di prezzo dichiarato, il

GME aggiorna in aumento l'importo del deposito disponibile impegnato ai sensi del precedente comma 93.2, lettera a), per un importo pari al prodotto tra la quantità abbinata e la differenza tra il limite di prezzo dichiarato ed il prezzo di abbinamento della proposta.

93.4 Al momento dell'abbinamento di una proposta di vendita il deposito disponibile dell'operatore viene aggiornato in aumento per un importo pari al prodotto tra il prezzo di abbinamento della proposta e la quantità abbinata.

93.5 Nell'ipotesi di cui al precedente comma 93.2, lettera a), qualora una proposta di acquisto non ancora abbinata venga cancellata, il deposito disponibile dell'operatore viene aggiornato in aumento per un importo pari al prodotto tra il prezzo e la quantità indicati nella proposta cancellata.

93.6 Il GME liquida trimestralmente gli interessi maturati dall'operatore sul deposito disponibile. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di interesse riconosciuto dall'istituto tesoriere del GME.

Il testo dell'articolo 93 è stato modificato al fine di introdurre il nuovo sistema di garanzia basato sulla totale copertura del controvalore delle transazioni effettuate sul MCV, in luogo dell'attuale sistema basato sul Deposito in conto prezzo.

Articolo 94: "Flussi informativi"

Il testo dell'Articolo 94 è così modificato

- 94.1 Il GME, entro le ventiquattro ore successive al termine di ogni sessione, comunica anche per via telematica o mediante telefacsimile, a ciascun operatore la conferma delle transazioni eseguite con i seguenti dati:
- a) quantità;
- b) prezzo;
- c) giorno e ora;
- d) tipologia di certificati verdi acquistati o venduti:
- e) importo da pagare o ricevere;
- f) controparte.

94.2 Nel caso di cui al successivo Articolo 95, commi 95.2 e 95.3 lettera a), il GME comunica al Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. il trasferimento della proprietà del certificato entro le ventiquattro ore successive al termine della sessione nella quale si è verificato tale trasferimento. Nel caso di cui al successivo Articolo 95, comma 95.3, lettera b), il GME comunica al Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. il trasferimento della proprietà del certificato, dopo aver verificato l'avvenuto pagamento.

Nuovo testo

- 94.1 Il GME, entro le ventiquattro ore successive al termine di ogni sessione, comunica anche per via telematica o mediante telefacsimile, a ciascun operatore la conferma delle transazioni eseguite con i seguenti dati:
- a) quantità;
- *b) prezzo;*
- c) giorno e ora;
- d) tipologia di certificati verdi acquistati o venduti:
- e) controvalore della transazione importo da pagare o ricevere;
- f) controparte.

94.2 Nel caso di cui al successivo Articolo 95, commi 95.2 e 95.3 lettera a), Il GME comunica al Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. il trasferimento della proprietà del certificato entro le ventiquattro ore successive al termine della sessione nella quale si è verificato tale trasferimento. Nel caso di cui al successivo Articolo 95, comma 95.3, lettera b), il GME comunica al Gestore del Sistema Elettrico GRTN S.p.A. il trasferimento della proprietà del certificato, dopo aver verificato l'avvenuto pagamento.

Il testo dell'articolo 94 è stato modificato in seguito al riconoscimento in capo al GME della qualifica di controparte centrale sul MCV.

Articolo 95: "Regolazione dei pagamenti"

Il testo dell'Articolo 95 è così modificato

95.1 Entro le ventiquattro ore successive al termine di ogni sessione, per ciascun operatore, il GME confronta l'importo da pagare relativo a tutte le transazioni eseguite per cui l'operatore risulta acquirente con il deposito in conto prezzo.

- 95.2 Nel caso in cui l'importo da pagare relativo a tutte le transazioni eseguite per cui l'operatore risulta acquirente sia inferiore o uguale al deposito in conto prezzo, il GME procede al pagamento, per conto dell'operatore acquirente e a favore di ciascun operatore venditore, del prezzo di acquisto e restituisce l'eventuale differenza all'operatore acquirente.
- 95.3 Nel caso in cui l'importo da pagare relativo a tutte le transazioni eseguite per cui l'operatore risulta acquirente sia superiore al deposito in conto prezzo, il GME:
- a) con riferimento alle transazioni eseguite il cui prezzo sia inferiore o uguale al prezzo convenzionale indicato dall'operatore, procede al pagamento, per conto dell'operatore acquirente e a favore dell'operatore venditore, del prezzo di acquisto;
- b) con riferimento alle transazioni eseguite il cui prezzo sia superiore al prezzo convenzionale indicato dall'operatore, comunica anche per via telematica o mediante telefacsimile all'operatore acquirente la quota dell'importo della transazione dovuto a ciascun operatore venditore non coperta dal deposito in conto prezzo, nonché le coordinate bancarie dell'operatore venditore stesso. Tale comunicazione è inviata per conoscenza all'operatore venditore interessato.

Nuovo testo

- 95.1 Entro le ventiquattro ore successive al termine di ogni sessione, il GME procede al pagamento dell'ammontare del deposito disponibile, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF,. ventiquattro ore successive al termine di ogni sessione, per ciascun operatore, il GME confronta l'importo da pagare relativo a tutte le transazioni eseguite per cui l'operatore risulta acquirente con il deposito in conto prezzo.
- 95.2 Nel caso in cui l'importo da pagare relativo a tutte le transazioni eseguite per cui l'operatore risulta acquirente sia inferiore o uguale al deposito in conto prezzo, il GME procede al pagamento, per conto dell'operatore acquirente e a favore di ciascun operatore venditore, del prezzo di acquisto e restituisce l'eventuale differenza all'operatore acquirente.
- 95.3 Nel caso in cui l'importo da pagare relativo a tutte le transazioni eseguite per cui l'operatore risulta acquirente sia superiore al deposito in conto prezzo, il GME:
- a) con riferimento alle transazioni eseguite il cui prezzo sia inferiore o uguale al prezzo convenzionale indicato dall'operatore, procede al pagamento, per conto dell'operatore acquirente e a favore dell'operatore venditore, del prezzo di acquisto;
- b) con riferimento alle transazioni eseguite il cui prezzo sia superiore al prezzo convenzionale indicato dall'operatore, comunica anche per via telematica o mediante telefacsimile all'operatore acquirente la quota dell'importo della transazione dovuto a ciascun operatore venditore non coperta dal deposito in conto prezzo, nonché le coordinate bancarie dell'operatore venditore stesso. Tale comunicazione è inviata per conoscenza all'operatore venditore interessato.

95.4 Nei casi di cui al precedente comma 95.3, lettera l'operatore acquirente rende disponibile, con valuta due giorni lavorativi successivi all'invio della comunicazione ivi prevista, la quota dell'importo indicata nella comunicazione stessa. sul conto dell'operatore venditore, ed invia al GME, entro lo stesso termine, copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento.

95.5 Entro il terzo giorno lavorativo successivo all'invio della comunicazione di cui al precedente comma 95.3, lettera b), l'operatore venditore segnala al GME l'eventuale mancato ricevimento del pagamento da parte dell'operatore acquirente. In mancanza di tale segnalazione, o altrimenti accertato l'avvenuto pagamento da parte dell'operatore acquirente, il **GME** procede al pagamento, per conto dell'operatore acquirente favore quota dell'operatore venditore. della dell'importo della transazione dovuto all'operatore venditore stesso, coperta dal deposito in conto prezzo.

effettui il pagamento o non invii al GME copia dell'attestazione di avvenuto pagamento secondo le modalità e nei termini indicati al precedente comma 95.4, il GME annulla la transazione. In tal caso, il GME provvede a versare all'operatore venditore, a valere sul deposito in conto prezzo dell'operatore acquirente inadempiente, ammontare, a titolo di penale, pari, per ogni certificato oggetto della transazione, al prezzo convenzionale minimo pubblicato dal GME. Il GME restituisce all'operatore inadempiente l'eventuale ammontare residuo del deposito in conto prezzo.

Nuovo testo

95.4 Nei casi di cui al precedente comma 95.3, lettera b), l'operatore acquirente rende disponibile, con valuta due giorni lavorativi successivi all'invio della comunicazione ivi prevista, la quota dell'importo indicata nella comunicazione stessa, sul conto corrente dell'operatore venditore, ed invia al GME, entro lo stesso termine, copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento.

95.5 Entro il terzo giorno lavorativo successivo all'invio della comunicazione di cui al precedente comma 95.3, lettera b). l'operatore venditore segnala al GME l'eventuale mancato ricevimento del pagamento da parte dell'operatore acquirente. In mancanza di tale segnalazione, o altrimenti accertato l'avvenuto pagamento da parte dell'operatore acquirente, il GME procede al pagamento, per conto dell'operatore acquirente e a favore dell'operatore venditore, della dell'importo della transazione all'operatore venditore stesso, coperta dal deposito in conto prezzo.

Nel caso in cui l'operatore acquirente non 95.6 Nel caso in cui l'operatore acquirente non effettui il pagamento o non invii al GME copia dell'attestazione di avvenuto pagamento secondo le modalità e nei termini indicati al precedente comma 95.4, il GME annulla la transazione. In tal caso, il GME provvede a versare all'operatore venditore, a valere sul deposito in conto prezzo dell'operatore acquirente inadempiente, un ammontare, a titolo di penale, pari, per ogni certificato oggetto della transazione, al prezzo convenzionale minimo pubblicato dal GME. Il GME restituisce all'operatore inadempiente ammontare residuo del deposito in conto prezzo.

Il testo dell'articolo 95, che disciplina il sistema di regolazione dei pagamenti tra operatori, è stato modificato in seguito al riconoscimento in capo al GME della qualifica di controparte centrale sul MCV. Conseguentemente, le partite economiche nascenti sul MCV non verranno più regolate direttamente tra gli operatori, bensì tra GME ed operatori. Il GME, agirà, infatti, da controparte

acquirente nei confronti degli operatori venditori e in qualità di controparte venditrice nei confronti degli operatori acquirenti.

* * * * *

CAPO IV FATTURAZIONE

Articolo 96: "Periodo di fatturazione"

96.1 Il periodo di fatturazione relativo alle transazioni concluse sul mercato dei certificati verdi è definito nelle DTF.

Articolo 97: "Fatturazione"

- 97.1 Per ogni periodo di fatturazione, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, il GME:
- a) fattura ad ogni operatore proprio debitore, gli importi relativi alle transazioni concluse in acquisto dall'operatore stesso;
- b) comunica ad ogni operatore proprio creditore, gli importi relativi alle transazioni concluse in vendita dall'operatore stesso.
- 97.2 A seguito delle comunicazioni di cui al precedente comma 97.1, lettera b), gli operatori emettono fattura, per gli importi indicati, nei confronti del GME.
- 97.3 I termini e le modalità della fatturazione nei confronti del GME, di cui al precedente comma 97.2 sono definiti nelle DTF.
- 97.4 Le fatture e le comunicazioni di cui ai precedenti commi 97.1 e 97.2 sono rese disponibili agli operatori, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.
- 97.5 Le fatture e le comunicazioni di cui ai precedenti commi 97.1 e 97.2 evidenziano almeno i seguenti elementi, ove applicabili:
- a) le quantità di certificati verdi negoziati
- b) il prezzo a cui le quantità di cui alla precedente lettera a) sono state negoziate;
- c) le partite fiscali applicate;

d) l'importo totale.

Il riconoscimento della qualifica di controparte centrale sul MCV in capo al GME richiede l'introduzione di un nuovo sistema di fatturazione e regolazione dei pagamenti in sostituzione di quello attuale tra operatori.